

00467.15

14 GEN. 2015

AULA 'A'



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE IMPUGNATIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 9674/2012

Cron. 467

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente - Ud. 18/11/2014
- Dott. PIETRO VENUTI - Consigliere - PU
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -
- Dott. GIULIO MAISANO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9674-2012 proposto da:

CL C.F. X , SMG
 C.F. X , elettivamente
 domiciliati in ROMA, VIA COSTANTINO 22, presso lo
 studio dell'avvocato FABIO CONTE, rappresentati e
 difesi dall'avvocato DELLO RUSSO GIACOMO, giusta
 delega in atti;

2014

3499

- **ricorrente** -

contro

C S.R.L. P.I. X , in persona
 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO SOPRANO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 2651/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/07/2011 R.G.N. 2717/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l'Avvocato DELLO RUSSO GIACOMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.net



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO0

Con sentenza del 18 luglio 2011 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 1° febbraio 2006, ha rigettato la domanda proposta da CL e SMG intesa ad ottenere la condanna della C s.r.l. al risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale e, quanto alla S, per la lesione del diritto a regolari rapporti sessuali, in dipendenza della patologia contratta da CL, coniuge della S, in conseguenza dell'attività lavorativa svolta da detto C alle dipendenze della convenuta. Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha motivato tale decisione sulla base della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel primo grado di giudizio, e delle prove testimoniali assunte, dalle quali è emersa la mera possibilità e non probabilità che la patologia tumorale che ha colpito il C sia dipendente dall'ambiente di lavoro in cui questi ha operato.

CL e SMG hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi.

La C s.r.l. resiste con controricorso illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e del principio dell'onere della prova in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che il giudice dell'appello non avrebbe osservato i principi in ordine all'onere della prova non considerando che gli originari attori avrebbero assolto a tale onere a mezzo della prova testimoniale che avrebbe confermato l'esposizione del lavoratore in questione agli agenti patogeni che hanno causato la malattia in questione, ed a mezzo dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio che

avrebbe confermato l'origine professionale della malattia ed il nesso causale con l'attività lavorativa.

Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si assume che la Corte territoriale non avrebbe correttamente considerato la consulenza tecnica medico legale svolta nel giudizio di primo grado, e non avrebbe correttamente valutato l'attendibilità dei testi assunti che avrebbero tutti confermato l'esposizione al rischio del C nello svolgimento della sua attività lavorativa.

Entrambi i motivi sono infondati riguardando la valutazione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica, valutazione riservata al giudice del merito che, nel caso in esame, ha motivato in modo logico e congruo la propria decisione. In particolare la Corte territoriale ha preso in considerazione anche la preparazione specifica del consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio, specialista in oncologia, le mansioni svolte dal lavoratore in questione ricavate dalle prove testimoniali dettagliatamente richiamate e che hanno confermato la non continuità della vicinanza del lavoratore ad agenti patogeni. In punto di diritto, poi, la stessa Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte secondo cui, in tema di malattie ed eziologia plurifattoriali, la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità (per tutte Cass. 8 maggio 2013, n. 10818).

Stante la particolarità della fattispecie ed il diverso esito dei due giudizi di merito, le spese del presente giudizio di legittimità vengono compensate.

P.Q.M.

2



La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 18 novembre 2014.

Il Consigliere est.

Giulio Malgara

Il Presidente

Guido Volpe

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



14 GEN. 2015
oggi,

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

Donatella Coletta

CASSAZIONE *net*